



ORDINE AVVOCATI DI TORINO  
COMMISSIONE SCIENTIFICA



# LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

AVV. ALESSANDRO BARALE  
L'esecuzione forzata

Torino – 12 aprile 2023

# LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

## L'ESECUZIONE FORZATA

**1. L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA  
E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI**

**2. RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA  
PIGNORARE**

**3. ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE**

**4. ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI**

**5. ESECUZIONE IMMOBILIARE**

**6. MISURE DI COERCIZIONE INDIRECTA**

# L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

## **Art. 475**

**(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).**

**Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, **devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale**, salvo che la legge disponga altrimenti.  
[...]**

**\*\*\***

**PRIMA DELLA RIFORMA:  
«*debbono essere muniti della formula esecutiva*»**

# L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

## **Art. 474, ultimo comma**

**Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.**

\*\*\*

## **PRIMA DELLA RIFORMA: Art. 475, ultimo comma**

**«La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome del Re Imperatore e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".»**

# L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

## **PRIMA DELLA RIFORMA:**

### ***Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva)***

***«Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.***

***Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.***

***Sull'istanza si provvede con decreto.***

***Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire mille, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.»***

# L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

## **Art. 488 (Fascicolo dell'esecuzione)**

**Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo **telematico**, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.**

**Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.**

**\*\*\***

**PRIMA DELLA RIFORMA: «Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.»**

# L'ABROGAZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

## **Art. 35 (Disciplina transitoria)**

**1. Le disposizioni del presente decreto salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.**

**Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

**[...]**

**8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.**

# RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE

## **Art. 492-bis**

**(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).**

**Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche [...]**

**Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.**

**Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è **sospeso** fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.**

# RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE

[...]

**Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.**

# ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

## **Art. 534-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione)**

**Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.**

**Avverso gli atti del professionista delegato o del commissario è ammesso **reclamo delle parti e degli interessati**, da proporre con **ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza**. Il ricorso **non sospende le operazioni di vendita**, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.**

**Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è **ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617**.**

# ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

## **Art. 26-bis**

**(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).**

**Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

**Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.**

# ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

## **Art. 543 (Forma del pignoramento)**

**[...]**

**Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.**

**Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.**

# ESECUZIONE IMMOBILIARE

## **Art. 559**

### **(Custodia dei beni pignorati)**

**Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.**

**Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso **entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'art. 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario** dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'art. 179-ter [...].**

**Il custode [...] collabora con l'esperto [...] al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.**

**Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.**

# ESECUZIONE IMMOBILIARE

## **Art. 567 (Istanza di vendita)**

**Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.**

**Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, **entro il termine previsto dall'articolo 497**, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.**

**PRIMA DELLA RIFORMA:  
*«entro sessanta giorni dal deposito del ricorso»***

# ESECUZIONE IMMOBILIARE

## **Art. 568-bis (Vendita diretta)**

**Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione [...].**

**A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza [...] deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.**

**L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza [...] al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.  
[...]**

# ESECUZIONE IMMOBILIARE

## **Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione).**

**Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.**

**Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.**

**Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 617.**

# MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

## **Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta)**

**Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, **determinandone la decorrenza**. Il giudice **può fissare un termine di durata della misura**, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.**

**Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.**

## MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

**Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.**

**Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.**

**Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.**



Presentazione a cura dell'Avv. Alessandro Barale

Rilasciata con licenza Creative Commons ([www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org))

Attribuzione - condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>